

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2908 del 07/06/2017                                                    |
| Oggetto                     | Rinnovo concessione Zincatura Malagodi S.r.l. , c.f. 01051720371 cod. SISTEB BO12A0061 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-2972 del 06/06/2017                                                   |
| Struttura adottante         | Area Coordinamento Rilascio Concessioni                                                |
| Dirigente adottante         | FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI                                                            |

Questo giorno sette GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 *“Testo unico delle opere idrauliche”*;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico (artt. 86 e 89);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 *“Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”*;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, *“Riforma del sistema regionale e locale”*, che stabilisce i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate (art. 152 e 153), aggiornati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1622/2015;
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 *“Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”*;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, *“Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (artt. 14 e 16);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”*, in particolare l'art. 8, *“Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”*;
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 in particolare l'art. 51, *“Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2015, *“Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”*;
- il Piano di tutela delle acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21, R.R. n. 41/2001”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927, *“Approvazione Progetto demanio idrico”*;
- la determinazione dirigenziale n. 353 del 21 aprile 2017, avente ad oggetto *“Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”*;

**DATO ATTO** che con domanda PG.2015.0895012 del 31/12/2015, Zincatura Malagodi S.rl. , c.f. 01051720371, con sede legale a Pieve di Cento (BO), in Via G.Galilei n.8-10, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, ubicata in Comune di Pieve di Cento, con scadenza al **31 dicembre 2015**, assentita con det. 16833 del 17/12/2012 (cod. SISTEB BO12A0061);

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 32 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw1,1;
- b) ubicazione del prelievo: Pieve di Cento, su terreno di proprietà della richiedente, censito al foglio n. 22, mappale n. 102;
- c) portata massima di esercizio pari a 2,00 l/s
- d) volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 6.000,00 mc/annui;
- e) destinazione della risorsa ad uso industriale per il lavaggio dei pezzi metallici nelle varie fasi del processo di zincatura;

**DATO ATTO** che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 16833 del 17/12/2012;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale, ai sensi dell'art. 152, co. 1, l.r. 3/1999;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di cui al R.R 41/2001 e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla D.G.R 1191/2007;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- l'opera di presa non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici, ai sensi dell'art. 94, d.lgs. 152/2006;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha versato la somma pari a euro 87,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria procedimentale;
- ha già versato l'importo relativo al canone dovuto per l'anno 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato, in data 26 maggio 2017, la somma pari a euro 88,67, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, attualmente pari ad euro 2071,67, ai sensi dell'art. 154 della LR n.3/1999 e art.8 della LR n.2/2015 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

**DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. di assentire a Zincatura Malagodi S.r.l., c.f 01051720371, con sede legale a Pieve di Cento (BO) Via G.Galilei n.8-10 il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Pieve di Cento (BO), mediante prelievo da n. 1 pozzo esistente, su terreno della richiedente, censito al foglio n. 22, mappale n. 102, della profondità di metri 32,00, per una portata massima pari a 2,00 l/s e un volume complessivo annuo di 6.000,00 mc, da destinarsi ad uso industriale;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31 dicembre 2026**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. 16833 del 17/12/2012, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
  - i canoni di concessione relativi alle annualità 2016 e 2017 sono stati versati con una eccedenza pari a euro 62,03 che sarà scorporata dall'importo del canone 2018;
  - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale (art. 8, l.r. 2/2015);
  - è stata corrisposta la somma pari ad euro 88,67 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, attualmente pari ad euro 2071,67, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
5. di dare inoltre atto che:
  - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060, *"Depositi cauzionali passivi"*;
  - l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04315, *"Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile"*;
  - l'importo relativo alle spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615, *"Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del d.P.R. 616/1977 e delle leggi 59/1997 e 127/1997"*;
6. di dare inoltre atto che:
  - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
  - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

7. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
9. di provvedere a notificare il presente provvedimento, in originale, alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
11. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

*Franco Alfonso Maria Zinoni*

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Zincatura Malagodi S.r.l., con sede legale in Pieve di Cento (BO), via G.Galilei n.8-10, C.F. 01051720371, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG.2015.0895012 del 31/12/2015–cod. SISTEB BO12A0061)

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 32,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 120, equipaggiato con elettropompa sommersa, inserita ad una profondità di 20m, della potenza di kw 1,1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pieve di Cento (BO) su terreno di proprietà della società richiedente, censito al foglio n. 22, mappale n. 102 , coordinate ED50-UTM\*32: X = 682.619; Y = 952.937.

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 6.000,00 mc;
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il lavaggio dei pezzi metallici nelle varie fasi del processo di zincatura;
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale;
4. A valle degli impianti di lavaggio le acque vengono convogliate in un depuratore e da qui, previa depurazione, una parte rilanciata verso gli impianti ed una parte restituita in pubblica fognatura;
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica Confinato Superiore Cod.0610ER-DQ2-PACS

**ARTICOLO 3**

**PRESCRIZIONI**

Il concessionario dovrà presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno, una Relazione Tecnica sui livelli piezometrici statici misurati nel pozzo durante il corso dell'anno, alla fine del mese di aprile e di ottobre, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati. Le misurazioni piezometriche andranno opportunamente effettuate dopo un congruo periodo d'inutilizzo del pozzo.

#### ARTICOLO 4

##### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, come da prescrizione dell'Autorità di Bacino del fiume Reno con nota n.284227 del 03/12/2012, due volte all'anno in primavera e in autunno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Area Reno e Po di Volano.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

## ARTICOLO 5

### DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

## ARTICOLO 6

### REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

## ARTICOLO 7

### CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 9**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, presa visione in data  
\_\_/\_\_/\_\_\_\_ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi  
in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**